



Prof. Giovanni Fiorentino
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

LUPIAE SERVIZI S.P.A.

Relazione del Revisore Unico al Bilancio al 31/12/2021 *Dott. Giovanni Mario Fiorentino*

Agli Azionisti della società Lupiae Servizi S.p.A.

Premessa

Nomina del Revisore unico dei Conti

Il sottoscritto *Fiorentino Dott. Giovanni Mario*, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Lecce, è stato nominato Revisore Unico dei Conti con decreto del Sindaco della Città di Lecce datato 01 agosto 2019 n. 43 – Prot. Generale 114385/2019 dell'1/08/2019.

Attività del Revisore dei Conti

Al Revisore Unico dei Conti è attribuita dalla legge la funzione di Revisione Legale dei Conti di cui all'art. 2409 bis C.C.¹.

La presente è la *“Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”*.

Previsioni Statutarie

Ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto:

“La Revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 ultima parte del D.Lvo n. 175/2016, deve essere affidata ad una società di revisione o a un revisore unico, nominati dal Socio Comune di Lecce e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia”.

Elementi operativi di rilievo

Il sottoscritto Revisore dei Conti ha provveduto ad effettuare tutte le attività previste dalla normativa vigente per l'anno 2021, concludendo la sua attività con la presente Relazione al Bilancio di Esercizio 2021.

Durante le verifiche periodiche, lo scrivente ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla Società, ponendo particolare attenzione alle tematiche di natura contingente e/o straordinaria, al fine di individuare l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, compresi anche quelli derivanti da eventi non imputabili alla stessa, per i quali dovrà essere effettuata attività di recupero.

Si è, quindi, periodicamente valutata l'adeguatezza della struttura organizzativa e

¹ Art. 2409 bis c.c. *“La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”*.



funzionale della Società e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

CONCORDATO

La società ha richiesto di essere ammessa al regime di Concordato in continuità ex art. 186-bis L.F. con Istanza del 26/11/2018, accolta in data 4/12/2018.

Il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura di Concordato Preventivo con Provvedimento del 18/06/2019 – Proc. N° 9/2018 RCP e nell'Adunanza dei Creditori del 16 novembre 2020 gli stessi hanno approvato la proposta di concordato preventivo.

La proposta di Concordato Preventivo è stata omologata dal Tribunale di Lecce, con Decreto del 27.02.2021.

Il Piano concordatario proposto, a seguito delle proroghe subite, ha avuto come conseguenza uno "scivolamento" temporale dell'esecuzione, fissata definitivamente dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2026.

La società ha provveduto a rispettare tutti gli impegni finanziari concordatari riguardanti il periodo 1/3/2021-28/02/2022 (primo periodo di attuazione del piano); a tal fine sono stati aperti conti correnti "dedicati" intestati agli Organi della Procedura Concordataria.

In considerazione dell'esito positivo del giudizio di omologazione, il bilancio portato all'approvazione del Socio Unico Comune di Lecce conferma il presupposto della continuità, considerato che la manovra finanziaria contenuta nel piano, sta allo stato consentendo la regolare prosecuzione di un *business* attivo che, come affermato dall'A.U. nella Nota Integrativa, "nonostante il perdurare della crisi pandemica non ha avuto e non avrà effetti sul livello dei ricavi della società", rendendo necessaria la "rigorosa applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 con conseguente impegno a livello organizzativo".

EMERGENZA COVID

In riferimento alla Pandemia COVID-19 si sono acquisite dall'amministratore unico, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione [in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze], nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non si ritiene di avere osservazioni particolari da riferire.

Sono state acquisite informazioni, anche attraverso il confronto con il Collegio Sindacale, circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'Amministratore Unico per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, ed a tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.

Così come già evidenziato nello scorso esercizio, non sono comunque da considerare rilevanti gli effetti del *lockdown* sull'attività della Società che, applicando le dovute misure di sicurezza, ha comunque continuato a svolgere, nel corso dell'anno 2021, la propria



attività senza soluzione di continuità, in presenza o attraverso lo *smart working*, in funzione dei servizi essenziali per la comunità, da rendere per conto del Socio unico Comune di Lecce.

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La Nota Integrativa informa che la società *“a seguito della scadenza (31 gennaio 2022) del contratto relativo al servizio di pulizia degli immobili destinati a strutture giudiziarie per conto del Ministero della Giustizia, ha ricollocato tutto il personale assegnato a tale servizio in altri settori, cercando di neutralizzare il costo relativo attraverso nuovi servizi aggiuntivi”*.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

In ossequio ai Principi contabili nazionali OIC 11, al paragrafo 22, ed OIC 29, al paragrafo 59, in materia di *“fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio”* si ritiene dover precisare che la Società **Lupiae Servizi Spa** ha svolto la sua attività, come già anticipato, anche nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Si ritiene, pertanto, che non vi siano problemi in ordine al **mantenimento della continuità aziendale**.



Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n° 39

Relazione sul Bilancio d'esercizio

Il sottoscritto Revisore dei Conti ha svolto la revisione contabile dell'allegato Bilancio d'esercizio della Società *Lupiae Servizi Spa*, con sede legale in Lecce alla Via Niccolò Foscarini n° 2, Codice Fiscale – Partita Iva 03423780752, REA n° LE – 221346, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario per l'esercizio chiuso al **31 dicembre 2021** e dalla correlata Nota Integrativa.

Giudizio

A giudizio dello scrivente, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità dello scrivente, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Il presente Organo è indipendente rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio espresso.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

*Nel caso della società *Lupiae Servizi Spa* risulta responsabile l'Amministratore Unico.*

Responsabilità del Revisore

Obiettivi della revisione sono: 1. l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il



bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 2. l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

È, pertanto, del Revisore dei Conti la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Questa è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di valori etici, nonché la pianificazione, nello svolgimento della revisione legale.

In tale ambito è stato esercitato il giudizio professionale, mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ☒ sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. *(Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno);*
- ☒ è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ☒ è stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- ☒ si è giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. *(In presenza di un'incertezza significativa, si è tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento);*
- ☒ è stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ☒ si è comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello

